

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. n. 440 del 18/11/2009 - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Domanda in data 05/05/2009 di autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria e/o modifica dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai rii Rasiga e Paioni, in Comune di Bognanco - Richiedente: ditta San Bernardo S.r.l. - Lotto 2: realizzazione di nuovo pozzetto per alloggiamento misuratore di portata.

Il Dirigente

(omissis)

determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

propone

(omissis)

- A. L'atto autorizzativo dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.
- B. Di rilasciare alla ditta San Bernardo S.r.l. (omissis), con sede legale in Villadossola (VB), Via San Bartolomeo n. 40, l'autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria e/o modifica dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai rii Rasiga e Paioni, in Comune di Bognanco - lotto 2: realizzazione nuovo pozzetto per alloggiamento misuratore di

portata, in conformità al progetto approvato con la D.D. n. 306 del 30/07/2009 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella DD n. 306 del 30/07/2009 la quale, unitamente al provvedimento finale, costituisce autorizzazione unica per la realizzazione degli interventi previsti.

E. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto; si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Verbania, 5 febbraio 2010

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni